

CAPITOLATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI RESIDENTI NELLA ZONA DI
SANTONIO - PERIODO 01/01/2016 – 30/06/2017 - CIG Z6216DC2B5

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE)=, di seguito denominato anche Comune, con sede legale e amministrativa in Piazza della Pace, 1 – 42030 Villa Minozzo intende procedere all’affidamento del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia di Villa Minozzo e la scuola primaria e secondaria di I° grado del plesso di Villa Minozzo relativamente alla zona di SANTONIO .

Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di privacy, di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

ART 2 - PARTI CONTRAENTI

Parti contraenti del presente capitolato d’oneri sono il Comune di Villa Minozzo (RE) e l’impresa Appaltatrice del Servizio (di seguito nominata anche “Ditta” o “Impresa” o “Appaltatore”) che agisce in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge.

ART 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO L’ affidamento del servizio oggetto del presente capitolato ha durata di mesi diciotto, a far tempo dal **01/01/2016 al 30/06/2017**. E’ ammessa la proroga per ulteriori sei nelle more dell’espletamento delle procedure per il riaffidamento del servizio.

ART 4 – IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo complessivo dei servizi oggetto dell’appalto, comprensivo di ogni onere e spesa, esclusa l’imposta sul valore aggiunto nella misura di legge, è stimato per l’intera durata dell’appalto (01/01/2016 – 30/06/2017) in euro **24.328,20** oltre agli oneri per la sicurezza pari ad euro 100,00.

ART 5 - FORMA DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato mediante gara informale e affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., previa consultazione di n. 3 Ditte operanti nel settore. La scelta del contraente aggiudicatario sarà individuato previa valutazione delle offerte economiche pervenute, e sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, rispetto all’importo dei servizi oggetto dell’appalto determinato nell’articolo precedente. Si procederà ad aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 6 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Per quanto riguarda le caratteristiche e le modalità di svolgimento del servizio si precisa che :

- a) lo stesso dovrà essere effettuato con un mezzo idoneo avente capienza minima a garantire il trasporto degli alunni che per il periodo in oggetto sono i seguenti:
 - N° 1 alunni della scuola dell'infanzia
 - N° 5 alunni della scuola primaria
 - N° 3 alunno della scuola secondaria di I° grado;
 -
 - b) Il servizio dovrà essere svolto da lunedì al venerdì , sono previsti n° 2 rientri settimanali per la scuola primaria e secondaria di I° grado (martedì e giovedì), gli orari sono indicati nell'allegato 1) al presente capitolato.
 - c) la modalità di attuazione del servizio è meglio specificata **nell'allegato A** al presente capitolato.
1. Il servizio consiste nel trasporto degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I° grado poste nel Capoluogo - Villa Minozzo, Il servizio si intende, pertanto, esercitato a tutto rischio e pericolo del fornitore senza che l'esercizio stesso comporti compensi di sorta oltre al corrispettivo pattuito.
 2. Il servizio si svolgerà nei giorni di lezione fissati dal calendario scolastico regionale e/o dalle Autorità scolastiche competenti.
 3. Le responsabilità della ditta aggiudicataria del servizio, dell'autista e dell'accompagnatore, presente nei casi previsti dal successivo comma 6, iniziano nel momento in cui l'alunno sale sul mezzo e terminano con la consegna dei bambini ai genitori, i quali hanno l'obbligo di ritirare il figlio alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta preventivamente trasmessa all'ufficio competente. Qualora nessuno dei predetti sia presente alla fermata dello scuolabus, il vettore dovrà riaccompagnare il bambino a scuola o, in caso di avvenuta chiusura, al comando di Polizia Locale.
 4. Con la sottoscrizione della domanda, il genitore dichiara di essere a conoscenza ed accettare la modalità di svolgimento del servizio.
 5. In ogni caso il vettore avrà il dovere di vigilare con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta in relazione all'età e allo sviluppo fisico - psichico del minore, affinché quest'ultimo non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità, anche durante la salita e la discesa.
 6. Si precisa che il servizio in favore degli alunni della scuola dell'infanzia dovrà avvenire nel pieno rispetto del DM 31.01.1997 art. 2, vale a dire che sarà garantita la presenza di un accompagnatore fornito dall'Amm.ne comunale.
 7. Il servizio di andata e di ritorno degli alunni è giornaliero, con le modalità indicate nell'allegata tabella 1) al presente capitolato.

8. Il servizio deve essere organizzato dal fornitore tenendo conto che l'arrivo a scuola dovrà avvenire nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio delle lezioni ; all'orario fissato per l'uscita, il/i vettore/i dovrà già trovarsi presso le scuole, garantendo, con idoneo automezzo, la totale richiesta degli utenti.
 9. L'espletamento del servizio comporta il divieto di trasportare soggetti diversi da quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale. E' altresì vietato effettuare fermate non concordate. Il fornitore è tenuto a segnalare tempestivamente al committente anomalie al riguardo ed il committente potrà effettuare in qualunque momento controlli sull'utenza anche mediante ispezioni.
- 10. L'Impresa dovrà dichiarare nel modulo di offerta, di avere comunque preso visione dei luoghi dove deve essere svolto il servizio oggetto della presente procedura.**

1. ART. 7 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO :

2. Il fornitore si obbliga a gestire il servizio con personale sufficiente a garantire le esigenze di continuità ed efficienza. Per tutte le attività di gestione del servizio, il fornitore è tenuto ad avvalersi esclusivamente di personale qualificato.
3. Il personale impiegato nella conduzione dell' automezzo dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali idonei ad effettuare il servizio. Esso dovrà appartenere alla categoria degli autisti per autolinee ed essere munito di apposita patente D e possesso di carta di qualificazione del conducente prevista dall'art.18 del D.Lgs. 21/11/2005 n. 286 .
4. Qualora il personale impiegato nel servizio sia dipendente, dovranno essere pienamente applicate ed osservate tutte le vigenti disposizioni di legge contrattuali e regolamentari, i contratti collettivi di lavori di categoria e gli accordi sindacali integrativi locali e aziendali, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico che economico. Il fornitore è tenuto altresì all'osservanza della normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, dovendo integralmente rimborsare e risarcire il committente nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 3 bis, del Dlgs n. 626/1994.
5. Il committente, oltre a richiedere la certificazione di regolarità contributiva, potrà richiedere al fornitore, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro matricola, DM 10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
6. Il fornitore è l'unico responsabile delle condizioni di idoneità del personale impiegato e il committente è sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.
7. Tra il committente e il personale fornito non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.
8. Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un contegno irreprensibile, riguardoso e corretto verso l'utenza, e avrà l'obbligo di essere riconoscibile dagli utenti mediante apposito cartellino.
9. In caso di comportamento scorretto e irrispettoso del personale verso l'utenza o comunque lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri e dei loro accompagnatori, segnalato e accertato dal committente, quest'ultimo potrà

applicare nei confronti del fornitore le sanzioni pecuniarie previste nel presente capitolato.

ART. 8 DURATA DEL SERVIZIO:

L'appalto decorre dal **01/01/2016 al 30/06/2017**. L'Appalto comprende tutti i giorni di attività , come da calendario scolastico , escluse le festività e le vacanze.

ART. 9 - REFERENTI:

il servizio dovrà essere svolto sulla base delle indicazioni e delle disposizioni fornite dal Responsabile del Servizio Scuola , cui si dovrà far capo per ogni e qualsiasi problema che dovesse insorgere in relazione alle prestazioni richieste;

ART. 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

i soggetti che intendono presentare l'offerta per il servizio devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle clausole di esclusione previste dall'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;

ART. 11 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, deve essere presentata all'ufficio protocollo dell'Ente entro **le ore 12,00 del giorno 14 novembre 2015** in busta chiusa , utilizzando preferibilmente il **modello 1 allegato** alla presente. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: " Offerta per servizio di Trasporto scolastico zona Santonio"

ART. 12 - AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base della procedura di gara . Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta purché' ritenuta valida e congrua

Art. 13- VERIFICA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Il personale che verrà messo a disposizione dalla società per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità.

2. Il personale dovrà inoltre essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento.

3. L'Impresa aggiudicataria ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

5. L'Impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

ART. 15 OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole di luoghi in cui è tenuto ad operare.

2. Il personale dell'impresa è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

3. L'impresa deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.

4. E' facoltà del responsabile del contratto chiedere all'impresa di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

5. L'impresa prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto dovrà comunicare all'amministrazione **l'elenco nominativo del personale addetto con esatte generalità e domicilio**. Ogni variazione del personale comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata all'amministrazione prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.

6. Il mancato invio dell'elenco nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale **di € 200,00 (duecento)**.

7. Il Comune si riserva il diritto di chiedere alla ditta la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo ai servizi o che, durante lo svolgimento degli stessi servizi, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, oppure non consono all'ambiente di lavoro e/o al contesto assistenziale; in tal caso l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere e di procedere alla sostituzione entro 2 giorni del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune.

ART 16 - NORME DI SICUREZZA

La ditta è tenuta all'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.e.i. , relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell'appalto. Il Comune è quindi esplicitamente esonerato relativamente ad eventuali inadempimenti della ditta in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D.Lgs n. 81/08 e s.m.e.i..

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro . Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi (medio rischio) ed al primo soccorso, comprovata da appositi attestati, ed alla formazione dei preposti .

La ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

Relativamente al Documento di Valutazione dei Rischi, l'appaltatore si impegna a redigere nei modi previsti dall'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché dalla determinazione n° 3/32008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e a far pervenire il suddetto documento al Comune improrogabilmente entro 60 gg. dall'inizio del servizio. L'appaltatore si impegna inoltre a trasmettere tempestivamente al Comune qualsiasi revisione del suddetto Documento. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

ART 17 – FORMAZIONE E SUPERVISIONE DEL PERSONALE

La ditta deve garantire a tutto il personale che sarà impiegato nelle prestazioni oggetto del presente appalto lo svolgimento di attività di formazione, addestramento ed aggiornamento, attinenti ai contenuti stessi dell'appalto.

ART 18 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Lo sciopero è regolato dalla L. n. 146/90 modificata dalla legge n.183 dell'11/04/2000e s.m.e.i. In caso di proclamazione di sciopero del personale dell'appaltatore, la ditta si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, così come definiti dal Committente. In caso di sciopero dei dipendenti della ditta appaltatrice, la stessa è tenuta a comunicare la sospensione del servizio con preavviso scritto, in modo da consentire al Comune l'informazione all'utenza nei termini di legge (almeno 5 gg. prima).

Qualora invece, la comunicazione non pervenga al Comune nei termini e con le modalità sopra indicati, è fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 23.

In caso di sospensione dello sciopero la ditta dovrà essere in grado di effettuare il servizio, previa comunicazione da effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo. Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione dei servizi.

TITOLO III – RAPPORTO CONTRATTUALE

ART 19 – ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA

Prima dell'inizio delle attività, la ditta fissa un recapito presso il quale sia attivato collegamento telefonico e fax, nonché **un indirizzo di posta elettronica, e indirizzo PEC** in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento del servizio. Presso tale recapito, deve prestare servizio del personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. Presso tale recapito sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune intenda far pervenire alla ditta.

La ditta provvede inoltre ad indicare un responsabile per l'appalto che risponda dei rapporti contrattuali fra ditta e l'Ente e che rappresenti la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione di entrambi i servizi.

ART 20– ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

La gestione dei Servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dalla ditta in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. A tal fine si precisa che, oltre a quanto dettagliatamente indicato negli altri articoli del presente capitolato, sono a carico della ditta tutti gli oneri derivanti in generale dalla gestione del Servizio di cui al presente capitolato che non risultino espressamente a carico del Comune, nonché le eventuali proposte ed iniziative di cui la ditta si sia assunta l'onere in sede di offerta. L'appaltatore sarà pertanto unico responsabile, sia penalmente sia civilmente, tanto verso l'Ente, quanto verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che fossero arrecati, sia durante sia dopo l'esecuzione dei servizi, per colpa o negligenza tanto sua quanto dei suoi dipendenti, o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi.

L'appaltatore è inoltre responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita dei servizi, nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo, specialmente quelle riguardanti gli aspetti igienico-sanitari, di sicurezza per tutto il personale presente e per gli utenti e, comunque, aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto. La ditta si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei servizi) o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

La ditta è inoltre obbligata a tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi infortunio, diretto ed indiretto, di cui gli utenti dei servizi gestiti dovessero essere oggetto.

Il Comune rimane pertanto esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. La ditta è responsabile della custodia e del corretto utilizzo di tutti i beni di proprietà comunale eventualmente impiegati nella realizzazione dei servizi oggetto del presente appalto.

L'appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dei servizi anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative idonee ad evitarne l'interruzione o la sospensione.

Nello svolgimento dei servizi dovrà inoltre evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi istituzionali del Comune, con l'osservanza degli orari e delle direttive prestabiliti.

In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, l'appaltatore dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità dei servizi. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al precedente comma, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, una quota della cauzione che verrà definita in base alla gravità della violazione.

ART 21- COPERTURA ASSICURATIVA

È a carico dell'appaltatore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. A tale scopo l'appaltatore, prima dell'inizio dei servizi, dovrà consegnare al Comune le seguenti polizze assicurative, con specifico riferimento al presente appalto, stipulate con una primaria compagnia di assicurazione operante almeno a livello nazionale, che dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata contrattuale.

L'Impresa si impegna, per ogni mezzo, a contrarre polizza assicurativa R.C.A con primaria compagnia, con un massimale di euro 10.000.000,00 (diecimilioni). La polizza dovrà comprendere la copertura per infortunio anche in salita e discesa degli utenti.)

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Comune in contraddittorio con i rappresentanti della ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti del Comune, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

ART 22 - CONTROLLI

Il Comune attiverà i meccanismi di controllo di qualità dei Servizi gestiti dalla ditta, utilizzando proprio personale, per accertare in particolare:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato
- la rispondenza e la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione
- il rispetto dei diritti degli utenti.

ART 23 - INADEMPIENZE E PENALI

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e dai precedenti e/o successivi articoli del presente capitolato, qualora risultino al Responsabile del Servizio Scuola mancanze di qualsivoglia natura imputabili alla responsabilità dell'appaltatore, queste verranno segnalate al Comune, che provvederà a contestarle al responsabile dell'appalto di cui al precedente art. 19. Nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare alla ditta una penale la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di

controdeduzione entro 5 giorni dal ricevimento dell'addebito. In caso di infrazioni accertate, il Comune provvederà ad addebitare alla ditta una penale di Euro 200,00 per ogni infrazione, con deduzione dal pagamento della prima fattura utile; per infrazioni gravi o reiterate la sanzione potrà arrivare ad un massimo di Euro 1.000,00, rapportata alla gravità.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni gravi che pregiudichino il regolare svolgimento dei servizi, il Comune potrà applicare una penalità fino a Euro 3.000,00.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, in caso di inadempienza da parte dell'appaltatore il Comune potrà inoltre rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

ART 24 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il corrispettivo dei servizi è quello risultante dall'importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, oltre IVA in misura di legge.

Mensilmente il Resp. del Servizio scuola del Comune verifica l'effettiva erogazione delle prestazioni sulla base delle quali verrà emessa la fattura.

Il pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile al Servizio Protocollo del Comune, previa verifica della regolarità e conformità del servizio prestato .

ART 25 – REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ART 26 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'Appaltatore è tenuto a costituire cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e cioè di €. 486,56 (quattrocentottantotto/56). L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma VII art.75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e.i.

L'Appaltatore è obbligato a costituire, in relazione al contratto stipulato con il Comune una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale , a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, con facoltà di rivalsa per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Per quanto concerne il valore del contratto, si fa riferimento all'importo di aggiudicazione relativo ai servizi di cui al presente appalto per il periodo di durata dell'affidamento, ad esclusione della eventuale proroga.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'appaltatore dovrà provvedere alla costituzione della garanzia fideiussoria in uno dei modi di seguito previsti:

- ◆ mediante polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni;

- ◆ □ mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge;
- ◆ □ mediante bonifico bancario a favore del Comune di Villa Minozzo (RE) – Servizio Tesoreria, tramite versamento sul c/c c/o UNICREDIT SPA DI Villa Minozzo , codice IBAN: **IT73 I 02008 66560 000100362590** - causale “Cauzione definitiva affidamento servizio di Trasporto Scolastico zona di Santonio”;
- ◆ direttamente presso la Tesoreria del Comune di Villa Minozzo (RE) – Piazza della Pace, 1
- ◆ Per tutte le altre condizioni e modalità si fa espresso rinvio a quanto previsto all’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163e s.m.e.i..

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la ditta deve provvedere al reintegro dello stesso entro 30 giorni.

ART 27 – ESTENSIONE O RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Comune potrà ridurre o aumentare i servizi richiesti, dandone comunicazione scritta all’appaltatore, che è tenuto ad adeguare corrispondentemente la quantità delle prestazioni. Il corrispettivo verrà adeguato di conseguenza.

ART 28 – CESSIONE

E' vietato cedere anche parzialmente il contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all’Ente e fatti salvi i maggiori danni accertati.

Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni d’impresa, fusioni o scissioni societarie, si applica quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.e.i.

ART 29 – SUBAPPALTO

Per le caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza dei servizi oggetto del presente appalto, non è ammesso il ricorso al subappalto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all’Ente, fatti salvi i maggiori danni accertati.

ART 30 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Possono costituire causa di risoluzione, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia e fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli del presente capitolato:

- la cessione in tutto o in parte dell’appalto di cui al presente capitolato;
- il ricorso al subappalto non previsto in sede di offerta, a qualsiasi titolo;
- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei Servizi;
- la violazione dell’obbligo di permettere all’Ente di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- l’inosservanza ripetuta delle prescrizioni volte ad assicurare la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- gravi danni ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune riconducibili a comportamento doloso o colposo dell’impresa appaltatrice;
- il mancato rispetto delle indicazioni sulla sostituzione del personale ritenuto inidoneo;

- il mancato svolgimento dei servizi richiesti.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta alla ditta alcun indennizzo, e il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all'appaltante. In caso di scioglimento del contratto, la ditta assegnataria è comunque tenuta a proseguire l'incarico fino a nuova assegnazione.

Il Comune, inoltre, avrà la facoltà, di affidare temporaneamente i servizi a terzi, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento, attribuendone all'impresa aggiudicataria gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi del servizio convenuti con il presente appalto.

ART 31 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'appalto si intenderà revocato e, quindi, il contratto risolto nel caso di fallimento dell'impresa o di sottoposizione della stessa a procedure fallimentari che possano pregiudicare l'espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.

ART 32 – RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune avrà facoltà di rivalersi su tutta la cauzione, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

Sarà inoltre addebitata all'Impresa la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altra ditta.

ART 33 – INIZIO DEI SERVIZI

La ditta appaltatrice dovrà iniziare immancabilmente il servizio di cui al presente capitolato, anche nelle more della stipula del contratto, il giorno 07/01/2016 (**giorno di ripresa delle lezioni**).

ART 34 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La ditta, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, dovrà uniformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

A tale fine il personale della ditta dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.

ART 35 – SPESE CONTRATTUALI ED ONERI ACCESSORI

Tutte le spese relative al contratto di appalto (bolli, registrazione e altri diritti ecc...) e ad esso inerenti ed accessorie sono a carico dell'Appaltatore.

ART 36 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione e/o interpretazione del contratto di cui al presente capitolato è competente il foro di Reggio Emilia.

ART 37 - RINVIO

Per quanto non specificato dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto nelle norme e disposizioni del codice civile, nonché nelle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.

Villa Minozzo ,

*IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO*